



37941/07

*M***REPUBBLICA ITALIANA**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE****SEZIONE III PENALE**

Pubbl. udienza

del 19.9.2007

**SENTENZA**N. *2083*

R.G. n.

40634/06

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott.	Amedeo	Postiglione	Presidente
Dott.	Aldo	Grassi	Componente
Dott.	Mario	Gentile	Componente
Dott.	Aldo	Fiale	Componente
Dott.	Margherita	Marmo	Componente

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

**PATERA Giovanni**, nato a Pallagorio (KR) il 15.6.1960

avverso la sentenza 26.5.2006 della Corte di Appello di Milano

Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso

Udita, in pubblica udienza, la relazione fatta dal Consigliere dr. Aldo Fiale

Udito il Pubblico Ministero, in persona del dr. Guglielmo Passacantando, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 26.5.2006, confermava la sentenza 6.6.2005 del Tribunale monocratico di Busto Arsizio, che aveva affermato la responsabilità penale di **Patera Giovanni** in ordine ai reati di cui:

-- all'art. 20 legge n. 47/1985 (per avere realizzato, in area assoggettata a vincolo paesaggistico poiché sita in zona boschiva ed entro 150 metri dall'argine del torrente "Tenore", in assenza della prescritto permesso di costruire, un fabbricato destinato a deposito di attrezzature, con struttura portante in ferro - acc. in Cairate, il 27.9.2002);

-- agli artt. 146 e 163 D.Lgs. n. 490/1999

e, unificati i reati nel vincolo della continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen., ritenuta altresì la continuazione con i reati già giudicati da quello stesso Tribunale con sentenza del 23.1.2001 (esecutiva dal 30.3.2001) lo aveva condannato alla pena di giorni cinque di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda in aumento a quella precedentemente inflitta, revocando il beneficio della sospensione condizionale.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il **Patera**, il quale ha eccepito:

-- vizio di motivazione e travisamento del fatto in relazione alla valutazione delle deposizioni rese dai testi Macchi e Patera Antonio quanto alla individuazione della data di effettiva ultimazione dei lavori, che andrebbe collocata nel giugno-luglio del 2001, con conseguente prescrizione dei reati;

-- l'incongruo disconoscimento della *natura precaria* del manufatto realizzato;

-- la insussistenza della contravvenzione paesaggistica, dovendo escludersi ogni "possibilità di impatto del manufatto *de quo* sul paesaggio".

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché manifestamente infondato.

1. Il Patera è stato condannato in seguito a corretta valutazione della *situazione concreta* in cui venne svolta l'attività incriminata: i giudici del merito non hanno mancato di valutare analiticamente le obiezioni formulate dalla difesa e - previo razionale raffronto delle deposizioni rese dal teste Macchi e da Antonio Patera (figlio dell'imputato) - sono pervenuti razionalmente alla conclusione che il manufatto in oggetto venne più volte installato, demolito e nuovamente realizzato, sempre con la stessa collocazione, fino all'ultima installazione avvenuta nel marzo-aprile del 2002.

Né può costituire vizio deducibile davanti a questa Corte la prospettazione di una diversa e, per il ricorrente, più favorevole valutazione delle risultanze probatorie, in quanto esula dai poteri del giudice di legittimità quello della "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione.

2. Deve ribadirsi, poi, che la *natura "precaria" di un manufatto* - secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema (vedi Cass., Sez. III: 12.7.1995, ric. Bottai; 2.7.1996, ric. De Marco; 4.10.1996, ric. Di Meo; 28.1.1997, ric. Arcucci; 20.6.1997, ric. Stile; 18.2.1999, n. 4002, ric. Bortolotti; 10.6.2003, n. 24898, ric. Nagni; 27.5.2004, ric. Polito) - ai fini dell'esenzione dalla concessione edilizia (oggi permesso di costruire), non può essere desunta dalla temporaneità della destinazione soggettivamente data all'opera dal costruttore ma deve ricollegarsi alla *intrinseca destinazione materiale di essa ad un uso realmente precario e temporaneo, per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo, con conseguente e sollecita eliminazione*, non essendo sufficiente che si tratti di un manufatto

A. Cole

smontabile e non infisso al suolo (nello stesso senso vedi C. Stato, Sez. V: 23.1.1995, n. 97 e 15.6.2000, n. 3321).

**Non sono rilevanti, cioè, in detta prospettiva, le caratteristiche costruttive, i materiali impiegati e l'agevole rimovibilità.**

In base a tale principio legittimamente la Corte di merito ha rilevato che, nella specie, la ripetuta demolizione e ricostruzione del manufatto nello stesso sito *“dimostra che, pur costruito con materiale di cui era possibile lo smontaggio ed il rimontaggio, esso era finalizzato invece a servire in modo stabile, continuativo, tendenzialmente duraturo, all'attività di imprenditore edile dell'imputato”*.

3. Quanto alla terza doglianza, deve ribadirsi il principio già enunciato da questa Corte Suprema Suprema [vedi, tra le pronunzie più recenti, Cass., Sez. III: 16.11.2001, n. 40862, Fara; 23.1.2002, n. 2398, Zecca ed altro; 28.3.2003, n. 14461, Carparelli; 29.4.2003, n. 19761, Greco ed altri; 28.9.2004, n. 38051, Coletta] secondo il quale il reato di cui all'art. 163 del D.Lgs. n. 490/1999 (già art. 1 *sexies* della legge n. 431/1985 ed attualmente art. 181, comma 1, del D.Lgs. 22.1.2004, n. 42) è **reato di pericolo astratto** e, pertanto, per la configurabilità dell'illecito, non è necessario un effettivo pregiudizio per l'ambiente, *potendo escludersi dal novero delle condotte penalmente rilevanti soltanto quelle che si prospettano inidonee, pure in astratto, a compromettere i valori del paesaggio e l'aspetto esteriore degli edifici* [vedi pure, in proposito, Corte Cost., sent. n. 247 del 1997 ed ord. n. 68 del 1988].

Nelle zone paesisticamente vincolate è inibita – in assenza dell'autorizzazione già prevista dall'art. 7 della legge n. 1497 del 1939, le cui procedure di rilascio sono state innovate dalla legge n. 431/1985 e sono attualmente disciplinate dall'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 – ogni modificazione dell'assetto del territorio, attuata attraverso *lavori di qualsiasi genere*, non soltanto edilizi (ad eccezione, quanto a questi ultimi lavori, dei soli interventi consistenti nella manutenzione, ordinaria e straordinaria, e nel consolidamento statico o restauro conservativo, purché non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici).

Il legislatore, imponendo la necessità dell'autorizzazione, ha inteso assicurare una immediata informazione e la preventiva valutazione, da parte della pubblica Amministrazione, dell'impatto sul paesaggio nel caso di *interventi* (consistenti in opere edilizie ovvero in altre attività antropiche) *intrinsecamente capaci di comportare modificazioni ambientali e paesaggistiche*, al fine di impedire che la stessa P.A. sia posta di fronte al fatto compiuto.

La norma incriminatrice è rivolta a tutelare sia l'ambiente sia, strumentalmente e mediatamente, l'interesse a che la P.A. preposta al controllo venga posta in condizioni di esercitare efficacemente e tempestivamente detta funzione: la salvaguardia del bene ambientale, in tal modo, viene anticipata mediante la previsione di adempimenti formali finalizzati alla protezione finale del bene sostanziale ed anche a tali adempimenti è apprestata tutela penale. Ne consegue che l'offensività del fatto, *in una situazione di astratta idoneità lesiva della condotta inosservante rispetto al bene finale*, deve essere anzitutto correlata al rispetto del bene intermedio (o “funzione”).

La fattispecie in esame – come esattamente evidenziato dalla Corte di merito – è caratterizzata ad evidenza dall'esecuzione di *opere oggettivamente non irrilevanti ed astrattamente idonee a compromettere l'ambiente*: sussiste, pertanto, un'effettiva *messa in pericolo* del paesaggio, oggettivamente insita nella minaccia ad esso portata e valutabile come tale *ex ante*, nonché una violazione dell'interesse dalla P.A. ad una corretta informazione preventiva ed all'esercizio di un efficace e sollecito controllo.

4. La inammissibilità del ricorso non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, per cui non può tenersi conto della prescrizione dei reati, scaduta in epoca

A. Pale

successiva alla pronuncia della sentenza impugnata (vedi Cass., Sez. Unite, 21.12.2000, n. 32, ric. De Luca).

5. Tenuto conto della sentenza 13.6.2000, n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria della stessa segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1.000,00.

P.Q.M.

la Corte Suprema di Cassazione,  
visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p.,  
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro mille/00 in favore della Cassa delle ammende.

ROMA, 19.9.2007

Il Consigliere rel.



Il Presidente

